

**IN QUESTO NUMERO**

- 1. IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL—convocazione assemblea ordinaria dei soci.**
- 2. Vendita del fondo confinante: prelazione agraria anche per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).**
- 3. Revisione delle macchine agricole.**
- 4. Prevenzione incendi per agriturismi**
- 5. Vivaisti e produttori di patate: scadenze 2016.**
- 6. Comunicazione agli Associati.**

**1) IMMOBILIARE CONFAGRICOLTURA BOLOGNA SRL  
convocazione assemblea ordinaria dei soci.**

Ai sensi dell'art. 26 dello statuto sociale è convocata per il giorno **giovedì 28 aprile p.v. alle ore 10,00** presso la sede di Confagricoltura Bologna in **Via B. Tosarelli 155 in Villanova di Castenaso (Bo)**, l'assemblea generale ordinaria dei soci di Immobiliare Confagricoltura Bologna s.r.l. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31/12/2015: deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Varie ed eventuali.

L'Amministratore Unico  
Tosi Gianni



**2) Vendita del fondo confinante: prelazione agraria anche  
per l'imprenditore agricolo professionale (I.A.P.).**

L'art. 1, comma 3, del "Collegato agricolo" prevede una importante novità per il mondo agricolo ed una rilevante modifica della legge n° 817/1971, in materia di prelazione agraria per il caso della vendita del fondo confinante.

In specie, il comma recita: "*Al secondo comma dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:*

*«2-bis) all'imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti».*

La norma, quindi, allarga la platea dei soggetti titolati all'esercizio del diritto di prelazione, includendo anche la figura del figura del proprietario I.A.P., equiparando la figura a quella del coltivatore diretto, quando il fondo sia confinante.

La prelazione dello I.A.P. non è viceversa riconosciuta per il caso dell'affittuario del fondo offerto in vendita.

Allo stato, si rammenta che la prelazione agraria, in caso di vendita, è prevista in due ipotesi diverse:

- all'affittuario del fondo offerto in vendita (art. 8 legge 590/1965);
- al proprietario del fondo confinante con quello offerto in vendita (art. 7 legge n. 817/1971)

e ciò unicamente per la figura del coltivatore diretto.

In buona sostanza, la nuova normativa, qualora approvata in via definitiva, riconosce il diritto di prelazione alla figura dell'imprenditore agricolo professionale – I.A.P. ma unicamente per il caso di vendita di fondo confinante; l'esercizio del diritto da parte dell'affittuario insediato sul terreno venduto continuerà ad essere riservato unicamente al coltivatore diretto.

Un ulteriore limite che differenzia ancora le figure del coltivatore diretto e dello I.A.P. è quello relativo alla necessità, per lo I.A.P., iscrizione alla gestione agricola I.N.P.S., che per il C.D. non è prevista (se non in via ermeneutica o quale elemento probatorio).

Un ulteriore limite è dato dalla natura "soggettiva" del diritto, che pare quindi essere escluso per le società di persone o di capitali "gestite" da un soggetto I.A.P..

Si ricorda che, viceversa, il diritto di prelazione (sia all'affittuario insediato sul terreno che al confinante) è riconosciuto alla società in cui sia presente un coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 99/2004); tale diritto è peraltro limitato alle sole società di persone, in cui almeno il 50% dei soci sia coltivatore diretto, risultante dal Registro delle imprese. In ogni caso, si sottolinea la valenza della nuova normativa in via di perfezionamento poiché coerentemente viene perseguito l'obiettivo di favorire l'accorpamento fondiario e la creazione di aziende più estese e maggiormente competitive.

(M. Mazzanti)

### 3) Revisione delle macchine agricole.

La conversione in legge del Decreto legge 210/2015 ha apportato uno slittamento del termine previsto al comma 1 dell'articolo 111 del codice della strada in materia di revisione delle macchine agricole. Nel merito viene differito il termine di entrata in vigore della revisione dal 31 dicembre 2015 al **30 giugno 2016**.

La tempistica di avvio reale della revisione delle macchine agricole viene graduata dal D.m. 20 maggio 2015.

In tabella viene riportata la sintesi di tale gradualità.

<b>Tipologia di macchina agricola (art. 57 )</b>	<b>termine iniziale per effettuare la revisione</b>
Trattori agricoli	<b>a partire dal 30 Giugno 2016</b>
Macchine agricole operatrici semoventi a due o più assi	<b>a partire dal 31 Dicembre 2017</b>
Rimorchi agricoli	

<b>Tipologia di macchina operatrice (art. 58 )</b>	<b>termine iniziale per effettuare la revisione</b>
Macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili	<b>a partire dal 31 Dicembre 2018</b>
Macchine sgombraneve	
Carrelli	

Inoltre, per le sole trattrici viene specificata un'ulteriore gradualità secondo l'anno di immatricolazione, prevedendo un aggiornamento quinquennale da effettuarsi entro il mese corrispondente alla prima immatricolazione. La gradualità entro cui effettuare la revisione è contenuta nell'allegato 1 al provvedimento:

<b>Trattori agricoli immatricolati</b>	<b>Scadenza entro cui effettuare la revisione</b>
entro il 31/12/ 1973	il 31/12/2017
dal 1/01/1974 al 31/12/1990	il 31/12/2018
dal 1/12/1991 al 31/12/2010	il 31/12/2020
dal 1/01/2011 al 31/01/2015	il 31/12/2021
dopo il 1/01/2016	al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

**Ne consegue che, a prescindere dallo spostamento dell'entrata in vigore di 6 mesi della revisione ad opera del "milleproroghe 2016", se non verrà modificato il Dm 20 maggio 2015 la prima scadenza risulta rimanere invariata al 31/12/2017 relativa ai trattori agricoli immatricolati entro il 31/12/1973.**

Tale spostamento sebbene non risolutivo delle problematiche applicative e dei ritardi che si stanno accumulando, si pone, a nostro avviso, come una presa d'atto della problematicità organizzativa e di sistema sull'argomento.

Infatti, ad oggi, non è stato ancora completato il quadro normativo relativo all'emanazione del decreto di cui all'articolo 5 del DM 20 maggio 2015, che dovrebbe definire le modalità di esecuzione della revisione, la possibilità di effettuare tale revisione mediante unità mobili, nonché l'individuazione di procedure semplificate di aggiornamento dei documenti di circolazione per le macchine agricole immatricolate in data antecedente al 1° gennaio 2009.

(S. Casini)

#### **4) Prevenzione incendi per agriturismi.**

Grazie all'introduzione del comma 2/bis all'articolo 4 del Decreto Milleproroghe 2014, viene differito dal 31 ottobre 2015 al **31 dicembre 2016** il termine previsto del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150. Si tratta di una ulteriore proroga della scadenza per l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data del 26 aprile 1994 ed in possesso, alla data del 1 marzo 2015, dei requisiti di ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento all'antincendio.

I requisiti di ammissione al piano sono disciplinati dall'articolo 5 del D.M. 16 marzo 2012.

Resta sempre in vigore il comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (milleproroghe 2014) convertito dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 con cui si demanda ad un decreto del Ministro dell'Interno l'aggiornamento delle regole tecniche di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività turistico-alberghiere di cui al D.M. 9 aprile 1994 semplificando i requisiti ivi prescritti.

Decreto che è stato emanato con il Dm 14 luglio 2015 (G.U. del 24 luglio 2015 n. 170) recante "*Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50*".

Si ricorda che quest'ultimo provvedimento si rivolge alle attività turistico-alberghiere definite dal Dm 9 aprile 1994 (alberghi; motel; villaggi-albergo; villaggi turistici; esercizi di affittacamere; case ed appartamenti per vacanze; alloggi agrituristici; ostelli per la gioventù; residenze turistico-alberghiere; rifugi alpini) con un numero di posti letto compresi tra 26 e 50, esistenti al 24 agosto 2015 (30 gg dopo la pubblicazione del decreto).

(S. Casini)

## 5) Vivaisti e produttori di patate: scadenze 2016.

Si ricorda agli interessati che le aziende vivaistiche dovranno presentare la **Denuncia annuale di produzione vivaistica** entro il **30 aprile**, la scadenza riguarda anche la presentazione della Denuncia di ubicazione vivai e piante madri. Anche i **produttori di patate** devono trasmettere la **Denuncia di coltivazione entro il 30 aprile** con posta elettronica certificata (PEC). Da questi adempimenti sono esclusi i produttori di patate che vendono direttamente tutta la loro produzione a utilizzatori finali (vendita diretta presso l'azienda o presso mercati comunali o anche a ristoratori) e i produttori che vendono l'intera produzione a soggetti terzi iscritti al RUP (centri raccolta e/o trasformazione, commercianti, associazioni di produttori che fungono da centri di raccolta, che si assumono l'obbligo della presentazione della Denuncia di coltivazione patate.

Si ricorda infine che per commercializzare in Europa le patate da consumo c'è l'obbligo di riportare il numero di iscrizione al RUP sulle etichette o, in caso di patate sfuse/non confezionate, sul documento di trasporto.

(A. Caprara)

## 6) Comunicazione agli Associati.

E' con profonda tristezza che si comunica, a tutti i nostri associati, che la notte del 9 marzo u.s. è venuto a mancare il dr. Sergio Perdisa, stimato, abile e capace imprenditore agricolo della nostra Associazione.

Tutti i Dirigenti e Confagricoltura Bologna si stringono alla famiglia per la dolorosa perdita".



Spedizione in abbonamento postale  
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04  
n. 46 art. 1, comma 2  
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna  
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile: Massimo Mazzanti  
Redazione: Maria Stefania Devescovi  
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori  
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)  
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: [www.confagricoltura.org/bologna](http://www.confagricoltura.org/bologna)